



**CITTÀ DI
SAN MAURO TORINESE**

**REGOLAMENTO
DEI
MERCATI**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N° 12
DEL 26 APRILE 2001**

INTEGRATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 27 DEL 3/6/2004

AGGIORNATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 37 DEL 26/04/2017

REGOLAMENTO DEI MERCATI

TITOLO I

RIFERIMENTI NORMATIVI E DEFINIZIONI

ARTICOLO 1

Riferimenti Normativi

1. Il presente Regolamento viene adottato in riferimento alla vigente normativa in materia di commercio su aree pubbliche:
Decreto Legislativo 31/03/98, n. 114;
Legge Regionale 12/11/9, n. 28;
Deliberazione Consiglio Regionale n. 626-3799 del 1/3//2000
Deliberazione Giunta Regionale n. 32-2642 del 02/04/2001 e s.m.i.;
Ordinanza Ministero della salute del 03/04/2002.
Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i..
Decreto Legislativo 26/03/2010 n. 59 (attuazione della Direttiva 2006/123/CE).

ARTICOLO 2

Definizioni

Ai sensi del D. L.vo 114/98 si intendono per:

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE: L'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuata sulle aree pubbliche.

AREE PUBBLICHE: sono le aree di qualunque natura destinate ad uso pubblico.

1. **MERCATO:** é l'afflusso, nei giorni ed aree stabilite, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche. Nel Comune di San Mauro Torinese i mercati si svolgono con periodicità settimanale.
2. **POSTEGGIO:** é la parte di area pubblica di cui il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione al titolare dell'autorizzazione amministrativa per il commercio per esercitarvi l'attività. E' configurato come insieme di spazi contigui anche di superficie differente l'uno dall'altro. Ogni posteggio attrezzato per la vendita deve costituire unità autonoma, corredata di tutti gli strumenti necessari e previsti dalla Legge per l'esercizio del commercio al dettaglio.
3. **ZONE DI SOSTA PROLUNGATA:** aree per l'esercizio a sosta prolungata del commercio su aree pubbliche (art. 4, comma 1, lettera b) della D.C.R. n. 626-3799 del 1/3/2000. La Giunta Comunale, con proprio provvedimento, individua i periodi di svolgimento, la localizzazione, la dimensione dell'area, le modalità di svolgimento della sosta prolungata oltre che l'eventuale utilizzo anche da parte di produttori agricoli.

4. AREE INDIVIDUATE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI E/O EVENTI CITTADINI: gli spazi su aree pubbliche, utilizzati in occasione di manifestazioni e/o eventi cittadini e i criteri generali per la partecipazione a tali eventi vengono individuati e definiti di volta in volta nell'ambito del provvedimento che autorizza lo svolgimento della manifestazione principale.
5. MERCATI PER LA VENDITA DIRETTA DEI PRODUTTORI AGRICOLI, di cui al decreto ministeriale 20/11/2007 in attuazione dell'Art. 1, comma 1065, della legge 27/12/2006, n. 296.

TITOLO II

VENDITA SU AREE PUBBLICHE – AREE MERCATALI

ARTICOLO 3

Identificazione località di svolgimento dei mercati

Nel Comune di San Mauro Torinese sono state individuate le seguenti aree pubbliche per lo svolgimento dei mercati, istituiti in via definitiva con i seguenti atti:

- Piazza Gramsci, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 26/7/2006;
 - Piazza Europa con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 3/6/2004 integrata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 26/1/2005.
1. Il mercato può essere temporaneamente sospeso o trasferito per motivi di carattere igienico-sanitario, di viabilità, di sicurezza e pubblico interesse. A tal scopo il comune emette apposita ordinanza contenente le motivazioni di presupposto e le modalità della sospensione o del trasferimento.
 2. Non costituisce esigenza eccezionale per il trasferimento o la soppressione del mercato il ricorrere di altre manifestazioni su area pubblica di qualsiasi tipo e da qualsiasi Ente istituita o promossa.

ARTICOLO 4

Giorni di mercato ed orari di vendita

1. Il mercato si svolge in Piazza Gramsci nella giornata di Lunedì ed in piazza Europa il Venerdì.
2. Entrambi i mercati sono a cadenza settimanale.
3. Gli operatori devono:
 - * occupare il posteggio entro le ore 8,00, iniziare la vendita entro le ore 08,30 e terminarla entro le ore 13,30.
 - * lasciare libera l'area mercatale per la pulizia della medesima entro e non oltre le ore 14,30.
4. L'accesso all'area del mercato é consentito dalle ore 6,00.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, il Sindaco potrà, su richiesta di rappresentanti delle categorie interessate o nell'ambito di iniziative dell'Amministrazione Comunale, disporre la sperimentazione di orari diversi rispetto a quelli stabiliti.

6. La pulizia dell'area mercatale viene svolta dalla Ditta appaltatrice del servizio di nettezza urbana.
7. Gli operatori che ottengono il posteggio tramite l'assegnazione giornaliera effettuata dall'Agente di Polizia Locale addetto al mercato devono occupare il posto ed essere pronti per la vendita entro 30 minuti dall'assegnazione di cui al successivo art. 8 comma 3.
8. Per i giorni di mercato che coincidono con Festività infrasettimanali lo svolgimento è subordinato alla previsione nell'apposita Ordinanza che fissa il Calendario delle Festività annuali.

ARTICOLO 5

Area di mercato e zona di vendita

1. Le aree pubbliche dove si svolgono i mercati di cui all'articolo 3 sono provviste di spazi riservati ai servizi igienici.
2. L'area mercatale é suddivisa nelle seguenti zone:
 - a) zona riservata agli operatori commerciali su aree pubbliche settore prodotti alimentari (tutti tranne frutta e verdura);
 - b) zona riservata agli operatori commerciali su aree pubbliche settore frutta e verdura;
 - c) zona riservata agli operatori commerciali su aree pubbliche settore extra alimentare;
 - d) appositi spazi da destinarsi ai titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica con il sistema del "battitore";
 - e) zona riservata ai produttori agricoli.
3. Sui provvedimenti di concessione di posteggio è annotata la tipologia merceologica, tra quelle di cui al precedente comma 2.
4. Ogni area mercatale é suddivisa in posteggi tracciati e numerati sul suolo, le relative dimensioni sono riportate nel provvedimento di concessione.
5. I posteggi per gli operatori commerciali, per i battitori e per i produttori agricoli sono assegnati mediante il rilascio di concessione di posteggio secondo quanto stabilito dalla vigente normativa nazionale e regionale.
6. La superficie massima concedibile per ogni singolo posteggio è:
 - per gli operatori su aree pubbliche con banco di vendita m. 8 X 4.5.
 - per gli operatori su aree pubbliche con autobanco m. 10 X 4.5.
 - per i produttori agricoli m. 6 X 4.5.
7. L'eventuale ampliamento della superficie di posteggio posseduta verrà concessa solo qualora esista la relativa disponibilità di spazio, tenuto conto dell'area mercatale e delle relative distanze di sicurezza previste dalla vigente normativa.
8. Il subingresso nelle attività è consentito esclusivamente mantenendo la tipologia merceologica del dante causa, rilevabile dal provvedimento di concessione, tra quelle previste nel comma 2.
9. Le superfici dei singoli posteggi possono essere ridotte temporaneamente, qualora esigenti contingenti lo rendano necessario.
10. E' consentito ai soggetti titolari di autorizzazione con posto assegnato su uno stesso mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo, di chiedere lo scambio consensuale del posteggio. Le domande di scambio consensuale sono accoglibili se non contrastino con le disposizioni comunali concernenti l'assetto organizzativo e merceologico del mercato, stabilite a tutela del miglior servizio al consumatore.

11. Con determinazione dirigenziale è possibile effettuare modifiche nella superficie dei posteggi nel caso di variazioni nella titolarità delle concessioni, al fine di un razionale utilizzo degli spazi; è fatto salvo il rispetto della somma totale dello spazio pubblico riservato ai posteggi dei mercati.

ARTICOLO 6

Conduzione dell'attività commerciale

1. Di norma il commercio su area pubblica è esercitato dal titolare dell'autorizzazione amministrativa .
2. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica può farsi sostituire nell'attività da familiari coadiutori o da dipendenti a condizione che, durante l'attività di vendita, gli stessi siano muniti del titolo originale dell'autorizzazione, nonché delle attrezzature fiscali del titolare.
3. E' consentito inoltre all'operatore di farsi sostituire, temporaneamente ed eccezionalmente, per un massimo di tre volte nell'arco di un anno solare, da altri soggetti muniti di atto di delega comprovante il titolo della sostituzione. Nello stesso atto dovrà essere indicato il periodo della sostituzione ed i motivi, eccezionali, della stessa. Il delegato dovrà attenersi nell'attività di vendita al rispetto delle disposizioni di cui sopra.
4. Il regolare pagamento dei tributi comunali da parte del titolare della concessione costituisce presupposto necessario ai fini delle volture o affitti delle concessioni, degli eventuali ampliamenti, scambi e migliorie.

ARTICOLO 7

Riassegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento del mercato.

1. Nel caso di ristrutturazione o spostamento temporaneo del mercato, le modalità di riassegnazione dei posteggi saranno le seguenti:
 - a) In caso di accordo sottoscritto fra tutti i titolari di posteggio operanti sul mercato, circa la assegnazione dei nuovi posteggi, l'Amministrazione provvederà alla modifica delle concessioni, senza ulteriori accertamenti
 - b) Nel caso non si verifichi l'accordo le riassegnazioni avvengono secondo l'ordine di graduatorie specifiche per i settori merceologici nei quali è suddiviso il mercato.
2. L'ordine delle graduatorie sarà determinato dalla data d'occupazione del posteggio sul mercato oggetto della assegnazione, intesa come maggiore anzianità di frequenza del mercato documentabile.
3. Per determinare la graduatoria, verrà riconosciuta al titolare, se subentrante, l'anzianità d'occupazione dei precedenti dante causa..
4. A parità di data, prevale l'anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche, desumibile mediante il Registro delle Ditte di cui al R.D. n° 2011/34, oggi Registro delle Imprese.

ARTICOLO 8

Assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente non occupati o liberi. criteri.

1. Sui mercati di San Mauro Torinese il personale addetto della Polizia Locale assegna giornalmente i posteggi liberi.
2. Per posteggi liberi si intendono quelli non assegnati e quelli temporaneamente non occupati dai concessionari in quanto assenti.
3. I posteggi liberi vengono assegnati giornalmente dall'Agente preposto al mercato (secondo i criteri di cui al successivo articolo 9 comma 1) ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze. Le stesse sono attestate dal Comune con graduatoria stilata in base ai documenti probanti l'assegnazione del posteggio e l'effettiva partecipazione all'assegnazione.
4. In caso di parità di presenze, sarà data la priorità all'operatore che abbia iniziato prima l'attività commerciale certificata tramite visura camerale C.C.I.A.A..
5. L'assegnazione giornaliera dei posteggi si svolge alle ore 8,15.

ARTICOLO 9

Graduatoria e modalità del suo aggiornamento

1. Al fine di mantenere il più possibile l'articolazione merceologica dei mercati, qualora i provvedimenti di restituzione delle aree mercatali ne prevedano la suddivisione in settori, l'assegnazione alla spunta dei posteggi temporaneamente vuoti, sarà effettuata sulla base di diverse graduatorie relative ai singoli settori.
2. Solo in assenza degli operatori e dei posteggi dello specifico settore l'assegnazione potrà avvenire sulla base della graduatoria ad operatori dell'altro settore.
3. Le graduatorie delle presenze di cui all'articolo 8 comma 3 viene aggiornata almeno mensilmente in base a quanto riportato sugli appositi moduli di rilevazione in dotazione all'Agente addetto al mercato.
4. Le presenze degli operatori che sono inseriti nell'apposita graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, denominati spuntisti, vengono rilevate su apposito modulo dal personale di Polizia Locale addetto all'organizzazione del mercato, mediante la firma dell'operatore.
5. Qualora titolare di più autorizzazioni, esibite alternativamente, l'operatore non può cumulare ai fini della spunta, a favore di una autorizzazione, le presenze registrate a favore dell'una o delle altre.
6. Non è consentito ad una stessa persona fisica di partecipare alla spunta con più titoli ed effettuare la spunta contemporaneamente con tutti i titoli stessi, sia a nome e per conto proprio che per conto altrui.
7. Il titolo necessario ai fini della partecipazione alla spunta è l'originale dell'autorizzazione.
8. Ai fini dell'aggiornamento della graduatoria spuntisti verrà conteggiata la presenza agli operatori che, ottenuto il posteggio rimasto libero, lo utilizzeranno. Agli operatori che non avranno la possibilità di esercitare la propria attività, perché pur partecipando all'assegnazione giornaliera non sono rimasti posteggi liberi o perché quelli disponibili non possiedono i requisiti igienico-sanitari richiesti, verrà conteggiata la presenza.

9. Agli operatori che, pur avendo la disponibilità di posto, non intendono utilizzarlo per motivi diversi da quelli sopra elencati, non verrà conteggiata la presenza.
10. Gli spuntisti non possono occupare con il proprio veicolo nessuno dei posteggi rimasti liberi sul mercato, per assenza del titolare o perché non assegnati, prima che l'Agente addetto al mercato compia le operazioni d'assegnazione giornaliera (spunta) all'orario previsto dall'art. 8 comma 5 del presente regolamento. Pertanto potranno accedere all'interno del mercato solo dopo l'assegnazione dei posteggi.
11. Le assenze dei titolari di posteggio vengono rilevate dall'Agente addetto al mercato su apposito modulo mediante l'annotazione del numero di posteggio non occupato dall'avente diritto accanto alla dicitura "Il posteggio N°.. in data odierna non é stato occupato dal titolare, é stato assegnato a.....".

ARTICOLO 10

Assenze e loro giustificazione

1. Ai sensi dell'articolo 29 comma 4 del decreto legislativo n° 114/98, sono considerate assenze giustificate la malattia, la gravidanza ed il servizio militare dimostrate con apposita certificazione.
2. Ai sensi del sopra citato articolo di Legge, il titolare di posteggio che non lo utilizzi senza produrre giustificazione per un periodo superiore alle diciotto (18) settimane per ogni anno solare (1 gennaio – 31 dicembre), decadrà dalla concessione di posteggio, previo relativo procedimento.
3. Ai fini della revoca della concessione di posteggio non verranno conteggiate le assenze per il periodo di ferie; tali assenze, essendo i mercati a cadenza settimanale, non potranno essere superiori a quattro nell'arco dell'anno solare.
4. E' altresì consentito al Comune di concedere discrezionalmente sospensione della concessione di posteggio, per un periodo massimo di un anno, in casi di sussistenza di gravi motivi impeditivi, debitamente comprovati, all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica
5. Qualora il titolare di posteggio rinunci all'atto di concessione con dichiarazione scritta, la decadenza del posteggio sarà immediata.
6. I certificati di giustificazione delle assenze e le richieste del periodo di ferie degli operatori commerciali dovranno pervenire all'Ufficio protocollo del Comune entro quindici giorni dall'assenza; la consegna potrà avvenire a mano o tramite il servizio postale (in questo caso farà fede la data del timbro di spedizione), è ammessa spedizione del certificato **in via** telematica con PEC o via telefax, in caso contrario non si terrà conto della giustificazione o della comunicazione di ferie presentata.
7. Qualora si tratti di imprenditore agricolo esercente la vendita su area pubblica dei propri prodotti, oltre alla piena applicazione di quanto previsto nel presente articolo, non verranno computate, ai fini della revoca della concessione di posteggio, le assenze determinate da mancata o scarsa produzione a causa di andamento stagionale sfavorevole o di calamità atmosferiche, adeguatamente comprovate e comunicate al Comune.
8. Non verrà considerata la presenza agli operatori commerciali ed ai produttori agricoli che abbandonano l'area mercatale prima delle ore 11:30.
9. Con apposito provvedimento dirigenziale, qualora si verifichi l'assenza di un numero superiore al 50% +1 dei titolari di posteggio per avverse condizioni atmosferiche, il mercato sarà dichiarato facoltativo; verranno comunque conteggiate le presenze agli spuntisti.

ARTICOLO 11

Obblighi degli operatori commerciali delle aree mercatali

1. Gli operatori commerciali devono occupare esclusivamente il posto di cui sono titolari di concessione o che viene loro assegnato giornalmente. I limiti di superficie sono delimitati con appositi segni tracciati sul suolo dell'area mercatale e devono essere rispettati.
2. I passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.
3. Dopo l'orario stabilito per l'inizio della vendita, é vietato agli operatori commerciali occupare lo spazio destinato al passaggio del pubblico ed i tratti liberi da installazioni di vendita, con bancali o con i propri mezzi.
4. E' vietato occupare spazi e posteggi non espressamente assegnati dagli operatori di P.L. addetti al mercato.
5. Gli operatori commerciali sono obbligati ad esporre in modo chiaro e visibile i prezzi dei generi in vendita sui banchi.
6. Nell'attività di vendita é vietato recare molestia, annunciare con grida e mezzi sonori prezzo e qualità delle merci poste in vendita, chiamare gli acquirenti con suoni o schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, tenere cani liberi sul mercato.
7. E' vietato agli operatori commerciali presenti alla spunta di tenere un comportamento tale da arrecare turbativa e pregiudizio al regolare svolgimento dell'operazione stessa.
8. Gli operatori commerciali devono comunicare tempestivamente agli Agenti preposti alla vigilanza del mercato ogni variazione d'indirizzo, gerenza o cessione dell'attività. Qualora la cessione di proprietà o gestione per atto tra vivi o per causa di morte dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo A non sia inoltrata al Comune dal cessionario entro mesi quattro dalla stipulazione del contratto o dal verificarsi dall'evento, il cessionario stesso non potrà esercitare l'attività prima di aver perfezionato la necessaria comunicazione al Comune.
9. Gli operatori commerciali devono rispettare le condizioni igienico-sanitarie stabilite dalla legge. In particolare devono proteggere la merce esposta per la vendita dal contatto e/o manipolazione da parte della clientela e comunque da ogni possibile insudiciamento.
10. Gli operatori commerciali non devono danneggiare , deteriorare o manomettere gli impianti del mercato.
11. Durante l'orario di vendita gli operatori commerciali devono mantenere pulito lo spazio di m. 1,5 antistante il proprio banco di vendita.
12. E' vietata l'accensione di fiamme libere nell'area mercatale.
13. E' vietato gettare rifiuti di qualsiasi natura lungo la sponda del fiume Po e nel fiume stesso. Ai trasgressori verranno applicate le sanzioni previste dalla legge vigente in materia di rifiuti.
14. Gli operatori commerciali ed i produttori agricoli hanno l'obbligo di esibire, a richiesta del personale di Polizia Locale preposto alla vigilanza, l'autorizzazione amministrativa, la concessione del suolo pubblico in copia originale e la certificazione della propria regolarità fiscale (VARA) in corso di validità.
15. Non possono essere venduti prodotti non contemplati nell'autorizzazione amministrativa.
16. E' vietato eviscerare il pesce fuori dall'autobanco di vendita. L'eviscerazione deve avvenire all'interno del banco al momento e su richiesta del cliente.
17. Nei mercati è proibito uccidere, spennare, eviscerare animali destinati all'alimentazione.
18. Qualora l'attività venga esercitata da persona delegata come previsto dall'articolo 6 comma 3 del presente Regolamento, questi dovrà essere munito, oltre dell'originale dell'autorizzazione del delegante, anche dell'originale dell'atto di delega.

ARTICOLO 12

Collocamento delle derrate alimentari

1. Le bancarelle di vendita temporanee per i generi alimentari devono garantire la stabilità durante l'attività di vendita. Devono essere costruite con materiali facilmente lavabili e disinfettabili ed essere munite di adeguato sistema di protezione dalle contaminazioni esterne.
2. Le strutture di cui sopra devono essere sollevate di almeno m.0,70 dal suolo.
3. E' vietato collocare generi alimentari a contatto diretto con il suolo.
4. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alla vigilanza ed al controllo dell'Autorità sanitaria.

ARTICOLO 13

Vendita da parte dei produttori agricoli

1. Si considerano agricoltori agli effetti del presente Regolamento, gli imprenditori agricoli comunque costituiti, come persone fisiche, società di persone o capitali, consorzi, cooperative che svolgono in modo autonomo attività agricola finalizzata alla commercializzazione dei propri prodotti, in possesso di partita I.V.A. per l'agricoltura.
2. Le aree espressamente riservate agli agricoltori non possono essere destinate ad essere occupate, nemmeno in spunta, da alcun altro operatore.
3. Non è consentito agli agricoltori di occupare, nemmeno in spunta, le aree destinate agli operatori commerciali in possesso di autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica.
4. Il rilascio della concessioni di posto fisso ai produttori agricoli avviene, in analogia ai commercianti su area pubblica, secondo le vigenti norme nazionali e regionali.

ARTICOLO 14

Allacciamenti alla rete elettrica, idraulica e fognaria

1. Gli operatori commerciali su aree pubbliche ed i produttori agricoli, se autorizzati, possono allacciarsi agli impianti esistenti della rete elettrica, idrica e fognaria presenti sulle aree mercatali, i relativi costi di consumo, sono posti a loro carico.
2. I cavi che dai banchi consentono l'allacciamento alla rete elettrica, se posati al suolo, devono essere adeguatamente segnalati al pubblico e protetti da canalina in modo da non pregiudicare la pubblica incolumità.
3. I costi di ripristino dei danni provocati alle reti idriche ed elettriche, verranno addebitati direttamente all'operatore responsabile.
4. I rifiuti devono essere conferiti negli appositi contenitori, per essere ritirati dagli addetti alla nettezza dell'area mercatale..
5. Ogni operatore ha l'obbligo di provvedere autonomamente alla raccolta del materiale di scarto derivato dalla vendita all'interno delle piazzole, nell'osservanza dei dettati normativi relativi alla raccolta differenziata, provvedendo al conferimento dei rifiuti per le singole tipologie di raccolta.

TITOLO III

NORME FINALI

ARTICOLO 15

Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento sono punite con l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo n° 7 bis del Decreto Legislativo n° 267/2000, con le modalità previste dalla Legge 24/11/1981 n° 689, nonché da quanto previsto dall'art. 29 del decreto legislativo 31/3/1998, n. 114.
2. Alla contestazione delle violazioni alle disposizioni del presente Regolamento procedono gli Agenti di Polizia Locale nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge e dai Regolamenti Comunali, possono altresì procedere i soggetti di cui all'articolo 13 della Legge 689/81.
3. Qualora vengano commesse durante lo stesso anno solare e sullo stesso mercato, due o più violazioni previste dall'articolo 11 del presente regolamento, verrà applicata la sanzione accessoria della sospensione della concessione del posteggio, o dell'assegnazione alla spunta, sul mercato per un periodo non superiore a venti giorni.
4. Qualora si verifichi la violazione all'articolo 11 comma 7 del presente regolamento, è possibile, da parte degli agenti che effettuano le operazioni di spunta, l'allontanamento e l'esclusione dalla spunta stessa del soggetto che ha provocato turbativa.
5. L'Autorità competente a ricevere eventuali ricorsi è il Sindaco.

ARTICOLO 16

Abrogazione

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento Comunale dei Mercati è abrogato e cessa di avere efficacia il precedente Regolamento dei Mercati approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di San Mauro Torinese N° 12 del 26/01/1980.

INDICE

TITOLO I : RIFERIMENTI NORMATIVI E DEFINIZIONI.

- Articolo 1** riferimenti normativi.
- Articolo 2** definizioni.

TITOLO II : VENDITA SU AREE PUBBLICHE – AREE MERCATALI.

- Articolo 3** **Identificazione località di svolgimento dei mercati.**
- Articolo 4** **Giorni ed orari di vendita.**
- Articolo 5** **Area di mercato e zona di vendita.**
- Articolo 6** **Conduzione dell'attività commerciale.**
- Articolo 7** **Riassegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento del mercato.**
- Articolo 8** **Assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente non occupati o liberi, criteri.**
- Articolo 9** **Graduatoria e modalità del suo aggiornamento.**
- Articolo 10** **Assenze e loro giustificazioni.**
- Articolo 11** **Obblighi degli operatori commerciali delle aree mercatali.**
- Articolo 12** **Collocamento delle derrate alimentari.**
- Articolo 13** **Vendita da parte dei produttori agricoli.**
- Articolo 14** **Allacciamenti alla rete elettrica, idraulica e fognaria.**

TITOLO III: NORME FINALI

- Articolo 15** **Sanzioni.**
- Articolo 16** **Abrogazioni.**